

Spett. POLIZIA LOCALE
COMUNE DI PEDEROBBA

OGGETTO: Verbale N° _____ per violazioni al Codice della strada **richiesta di pagamento rateale art.202 Bis cds.**

Ai sensi dell'art.26 Legge 689/81 e Art.202 bis cds, io sottoscritto Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ date le particolari condizioni economiche disagiate in cui mi trovo, richiedo di poter adempiere all'obbligo di pagamento di quanto dovuto, in forma rateale a fronte del verbale citato in oggetto.

Consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci sarò perseguibile secondo quanto previsto dalla legge e dal codice penale. Dichiaro di avere un reddito lordo riferito all'anno precedente pari ad Euro _____ di cui allego copia del modello cud o altra certificazione idonea a dimostrarne il reddito.

Data _____

IL RICHIEDENTE

Requisiti per accedere al pagamento rateale

Art.202 bis cds

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. La richiesta di pagamento rateale implica la rinuncia allo sconto previsto del 30 % sulla sanzione edittale. I dati e le informazioni fornite saranno utilizzate nel rispetto della normativa sulla privacy ed utilizzate soltanto ai fini del presente procedimento ai sensi art.13 Dlgs 196/2003 e succ.mod.